



REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

(Emanato con D.R. n. 820/2017 del 06.07.2017 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 07.07.2017 e nel B.U. n. 130), modificato con D.R. n. 356/2018 del 12.03.2018 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 12.03.2018 e nel B.U. n. 134), parzialmente integrato con D.R. n. 390/2018 del 15.03.2018 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 15.03.2018 e nel B.U. n. 134), modificato con D.R. n. 812/2018 del 08.06.2018 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 08.06.2018), in ultimo modificato con D.R. n. 1093/2019 del 06.06.2019 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 11.06.2019) con vigenza modifiche dal 04.06.2019, modificato con D.R. n. 1323/2022 del 23.06.2022 (pubbl. all'Albo on line di Ateneo in data 23.06.2022)

Sommario

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Modalità di attuazione del processo di valutazione
- Art. 3 – Domanda di partecipazione
- Art. 4 – Commissione di valutazione
- Art. 5 – Criteri di valutazione
- Art. 6 – Approvazione atti e comunicazione
- Art. 7 – Valutazione, mancata domanda e reclamo
- Art. 8 – Norme transitorie e finali

Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio triennali di cui all'articolo 8 della medesima legge.
2. L'attribuzione della nuova classe stipendiale al compimento del primo triennio di effettivo servizio e ad ogni successivo triennio è subordinata ad apposita richiesta formulata dall'interessato e a seguito di esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, nel periodo di riferimento.

Art. 2 – Modalità di attuazione del processo di valutazione

1. Il processo di valutazione è svolto con cadenza quadrimestrale ed è avviato con decreto del Rettore di indizione della procedura di valutazione e con la pubblicazione sul portale di Ateneo, entro il 20 aprile dell'anno a cui si riferisce la valutazione, dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura medesima.

2. L'attività di valutazione si conclude entro tre mesi dalla fine del quadrimestre di riferimento: in particolare, entro il mese di luglio (per la valutazione di coloro che hanno maturato il triennio entro il 30 aprile), di novembre (per la valutazione di coloro che hanno maturato il triennio entro il 31 agosto) e di marzo (per la valutazione di coloro che hanno maturato il triennio entro il 31 dicembre) ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 1-bis.

Art. 3 – Domanda di partecipazione

1. I professori e i ricercatori che intendono partecipare alla procedura di valutazione e che risultano compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 devono presentare apposita domanda corredata da una relazione triennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

2. La domanda di partecipazione e la relazione triennale sono predisposte secondo gli schemi e nei termini di cui al decreto rettorale di indizione della procedura di valutazione.

Art. 4 – Commissione di valutazione

1. La valutazione è effettuata da una Commissione designata annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore. La Commissione è composta da cinque professori ordinari, scelti fra coloro che non possono presentare istanza nell'anno di mandato della Commissione, di cui quattro individuati uno per ciascuna delle Aree scientifiche di cui al Regolamento elettorale e un Delegato del Rettore che la presiede.

2. La Commissione si avvale del supporto amministrativo del responsabile dell'Ufficio personale docente.

3. Entro i due mesi successivi al termine di ogni quadrimestre, la Commissione esprime la propria valutazione sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, unitamente ai verbali intermedi, è trasmesso al Rettore per il decreto di approvazione atti.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, è considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno di maturazione dello scatto.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, sono considerati i prodotti della ricerca pubblicati nel triennio solare precedente l'anno di maturazione dello scatto.

3. Ai fini della valutazione delle attività di carattere gestionale, il periodo di riferimento è costituito dal triennio solare precedente l'anno di maturazione dello scatto.

4. Per quanto riguarda i professori ordinari e associati, la Commissione procede alla verifica del possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) relativamente all'attività didattica:

a1) aver adempiuto, per ciascuno degli anni accademici di riferimento, agli obblighi didattici affidati e aver provveduto alla compilazione del syllabus e del registro delle lezioni relativo a ciascun insegnamento affidato e del diario delle attività didattiche;

a2) non aver riportato, nel triennio accademico di riferimento, segnalazioni negative da parte della competente Commissione Paritetica, in sede di monitoraggio della qualità della didattica ai sensi dell'articolo

14 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione Paritetica esprime parere obbligatorio sui docenti che presentano istanza di attribuzione della nuova classe stipendiale

b) relativamente all'attività di ricerca:

b1) aver pubblicato almeno due lavori nel triennio solare precedente l'anno di valutazione. I lavori sono considerati validi solo se pubblicati per la prima volta nel triennio di riferimento. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico e cartaceo, vale la data della prima pubblicazione;

b2) I prodotti della ricerca ritenuti validi per la valutazione sono tutti i lavori scientifici indicizzati su WoS o Scopus o comunque dotati di ISBN/ISMN/ISSN nel triennio oggetto della valutazione.

Sono altresì ritenuti validi i brevetti, sia nazionali che internazionali, concessi nel triennio. Non sono ritenuti validi ai fini della valutazione i lavori di carattere didattico. Le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione devono essere obbligatoriamente caricate nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca dell'Ateneo – USiena AIR.

c) relativamente alle attività di carattere gestionale:

c1) aver ricoperto, per almeno la metà del triennio di riferimento, uno dei seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Pro-rettore vicario, Delegato del Rettore, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente Struttura di raccordo, Direttore di Dipartimento, Presidente di Comitato per la Didattica, Presidente di Centro di servizio di Ateneo, Coordinatore di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione/Presidente Comitato Ordinatore di Scuola di Specializzazione aggregata;

c2) per coloro che non hanno ricoperto gli incarichi di cui al punto precedente, aver partecipato ai Consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 50% nel triennio di riferimento. Per il calcolo della percentuale delle presenze, fanno fede esclusivamente i verbali repertoriati presso le segreterie amministrative dei singoli dipartimenti.

5. La valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato è effettuata con riferimento alle attività di ricerca, alle attività di carattere gestionale e alle attività didattiche, laddove affidate, secondo quanto previsto per i professori ordinari e associati.

6. In presenza di periodi di congedo, aspettativa, trasferimenti, distacco o comando presso altri Enti, o altre cause di assenza previste dall'ordinamento, la valutazione dell'attività didattica e gestionale tiene conto esclusivamente del periodo di effettivo servizio.

7. In presenza di periodi di congedo, aspettativa, trasferimenti o altre cause di assenza previste dall'ordinamento, per motivi estranei allo svolgimento di attività di ricerca, il numero di prodotti richiesti ai fini della valutazione positiva è ridotto di una unità per congedi di durata complessiva, anche non continuativa, maggiore di 12 mesi. Nel caso di congedi superiori a 24 mesi, la valutazione dell'attività del docente non terrà conto dell'attività di ricerca.

8. Nel caso di maternità, la nascita di un figlio nel triennio riduce per la madre il numero di prodotti di un'unità. Nel caso della nascita di più di un figlio, la valutazione dell'attività della docente non terrà conto dell'attività di ricerca.

9. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, a coloro che hanno ricoperto, nel triennio di riferimento, incarichi istituzionali per almeno due anni, anche non continuativi, si applicano le seguenti riduzioni:

- al Rettore, non è richiesta la pubblicazione di alcun lavoro;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- al Direttore di Dipartimento o al Presidente di Struttura di raccordo, è richiesta la pubblicazione di un solo lavoro;
- al Membro di commissione di abilitazione scientifica nazionale, è richiesta la pubblicazione di un solo lavoro.

Art. 6 – Approvazione atti e comunicazione

1. Il Rettore con proprio decreto approva gli atti della procedura di valutazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione tramite e-mail.

Art. 7 – Valutazione, mancata domanda e reclamo

1. In caso di valutazione negativa, la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
- 1-bis. In caso di mancata presentazione della domanda di cui all'Art. 2, la stessa può essere presentata successivamente secondo la cadenza quadrimestrale di cui al medesimo articolo. In tal caso, a seguito di esito positivo della valutazione, lo scatto è attribuito dal primo giorno utile del quadrimestre in cui è stata presentata la domanda.
2. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, lettera a1), il richiedente può reiterare la domanda per il conseguimento dello scatto triennale previo assolvimento, nell'anno accademico precedente quello della presentazione della nuova domanda, degli obblighi previsti nella sopra citata disposizione.
3. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010.
4. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso il reclamo al Rettore da presentare entro 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 le disposizioni del presente Regolamento si applicano al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo precedente e ad ogni successivo triennio.
2. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto all'Art. 2 del presente regolamento – tenuto conto del blocco delle progressioni nel triennio 2011-2013 poi prorogato anche negli anni 2014 e 2015 – la procedura di valutazione degli aventi diritto allo scatto entro il 30 aprile 2017 viene effettuata accorpando questi ultimi a coloro che maturano il diritto entro il 31 agosto 2017.
3. Per quanto riguarda gli incarichi gestionali, la partecipazione agli organi collegiali è valutata a partire dall'anno 2018 con riferimento alle presenze registrate dal mese successivo a quello di emanazione del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda la valutazione dell'attività didattica, la Commissione prende in considerazione eventuali segnalazioni negative delle competenti Commissioni Paritetiche formulate a partire dall'anno 2019 con riferimento alla valutazione della didattica da parte degli studenti relativa all'anno accademico 2017/2018.



4- bis. Fino a diversa determinazione, gli obblighi didattici relativi alla compilazione del syllabus e del registro delle lezioni di cui all'art. 5, comma 4 lettere a) - a1), del presente regolamento sono limitati ai corsi di 1° e di 2° livello.

5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento il Rettore provvede alla emissione del decreto di cui all'art. 2, comma 1.

6. Il presente regolamento è soggetto a revisione triennale.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa specifica in materia. Nei casi di dubbia interpretazione, la Commissione può decidere di rimettere la decisione al Senato Accademico.